

N. R.G. 128-1/2024

Cau. 2410/2024

RQ 23/2024

Sev. 83/2024

Rep. u. 133/2024



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
QUARTA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

Dott.ssa Raffaella Simone	Presidente
Dott.ssa Assunta Napoliello	Giudice
Dott. Laura Fazio	Giudice rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

visto il provvedimento reso in pari data con cui è stata dichiarata l'inammissibilità del ricorso per concordato minore proposto da FACCHINI GIUSEPPE, il quale in via subordinata ha formulato istanza volta ad ottenere la liquidazione dei beni in favore dei creditori;

vista la relazione depositata dall'OCC avv. ANTONIO BENEGLAMO con giudizio finale positivo sulla completezza e attendibilità della documentazione;

rilevato che non risulta la proposizione di domande di accesso alle procedure disciplinate nel Titolo IV CCII e che si ritengono soddisfatti i requisiti di cui agli artt. 268 e 269 CCII;

visto l'art. 270 CCII;

PQM

1. dichiara aperta la liquidazione controllata di FACCHINI GIUSEPPE e nomina, quale giudice delegato alla procedura, la dott.ssa LAURA FAZIO;
2. nomina liquidatore della procedura, ai sensi dell'art. 270, comma 2, lett. b) CCII, l'OCC, l'avv. ANTONIO BENEGLAMO;
3. ordina al debitore il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori;
4. assegna, ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato, un termine di 60 giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, essi devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di



restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, secondo quanto disposto nell'art. 201 CCII;

5. ricorda l'effetto ex lege (art. 270 co. 5 e 150 CCII) per cui, sino al momento in cui il presente provvedimento diventi definitivo, non possono sotto pena di nullità essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore mandando al liquidatore di valutare l'opportunità di subentrare nelle eventuali procedure esecutive già pendenti per ragioni di convenienza ed economia processuale, nell'ottica di maggior tutela per il ceto creditorio;

6. ordina la consegna ed il rilascio di tutti i beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, rimettendo al GD di autorizzare l'eventuale utilizzo di alcuni di essi;

7. ordina al liquidatore di procedere alla trascrizione del presente decreto a cura del liquidatore, con riferimento a tutti i beni immobili e mobili registrati compresi nel patrimonio oggetto della liquidazione;

9. dispone che, nei limiti di durata indicati nel piano e con decorrenza dall'omologa, risulti escluso dalla liquidazione il reddito del ricorrente derivante da stipendi, salari o frutti ex art. 268, comma 4 CCII, rimettendo al G.D. l'individuazione della quota di reddito esclusa dalla liquidazione;

10. provveda il liquidatore entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;

11. dispone che l'inventario dei beni contenga tutti i beni del debitore sia mobili che immobili, compresi i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad esclusione dei crediti, stipendi, pensioni, salari o frutti di cui all'art. 268 comma 4 ccii indicati nella presente sentenza; conseguentemente, il liquidatore darà conto dell'esistenza di tali beni/attivo nel programma di liquidazione da sottoporre al giudice delegato, indicando tempi e modalità della loro liquidazione (art. 272 comma 2 ccii);

12. provveda il liquidatore, entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione, ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCI;

13. precisa che, indipendentemente da quanto previsto nel ricorso per l'apertura della presente procedura, le vendite andranno effettuate con procedure competitive, trattandosi di principio inderogabile;

14. dispone che il liquidatore deve riferire al giudice delegato sullo stato della liquidazione con sintetiche relazioni semestrali in forma libera contenenti: un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura (ricordando che ex art. 275 comma 1 CCII il mancato



deposito di tali relazioni è causa di revoca e se ne terrà conto ai fini della liquidazione del compenso); nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282 CCI. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC;

15. precisa che la procedura rimarrà aperta sino alla completa esecuzione del programma di liquidazione;

15.1. in prossimità del decorso di tre anni, se la procedura sarà ancora aperta, trasmetta il liquidatore ai creditori una relazione in cui prenda posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 280 CCI e recepisca le eventuali osservazioni dei creditori, per poi prendere posizione su di esse e depositare una relazione finale il giorno successivo alla scadenza del triennio, ai fini di cui all'art. 282 CCI;

16. provveda, il liquidatore, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il **conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso**, ai sensi dell'art. 275, c. 3 CCI; precisa che i compensi dovuti agli ausiliari che operano nelle procedure di sovraindebitamento, liquidatore compreso, sono ridotti dal 15 al 40% rispetto ai parametri previsti per le procedure concorsuali maggiori a mente del D.M. n. 202/2014;

17. provveda il liquidatore, una volta terminato il **riparto tra i creditori**, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCI.

18. raccomanda all'OCC, qualora non vi avesse provveduto nei termini di legge, di provvedere alle comunicazioni previste dall'art. 269, comma 3, CCFI;

19. dispone, a cura del liquidatore, la pubblicazione della presente sentenza nell'apposita sezione del sito internet del Tribunale.

A cura del liquidatore la sentenza sia notificata al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto della liquidazione.

Si comunichi.

Bari, 08.04.2024

Il Giudice rel.

Laura Fazio

Il Presidente

Raffaella Simone

